

PREMESSA

Il sistema giudiziario in Sardegna ha subito nel corso dei secoli continui rivolgimenti correlati alle diverse dominazioni, che hanno contraddistinto la tormentata storia dell'Isola, incessante meta di predatori senza scrupoli, che hanno depauperato le sue fiorenti risorse naturali.

Al fine di meglio cogliere i tratti salienti dell'evoluzione che ha subito il funzionamento della giustizia, è bene tracciare un breve quadro delle diverse civiltà che si sono succedute nel tempo.

LA STORIA DELLA SARDEGNA

I primi colonizzatori dei quali si ha notizia furono i Fenici, i quali, a partire dal sec. IX A.C., si insediarono nelle coste sud-occidentali della Sardegna, attirati dalle risorse minerali (rame, piombo, argento), fondando le città di Sulki (Sant'Antioco), Karalis, Nora (Pula), Bithia (Domusdemaria), Cuccureddus (Villasimius), Tharros (Cabras), Othoca (Santa Giusta), Monte Sirai (Carbonia) e Pani Loriga (Santadi). Alla civiltà fenicia si deve la trasformazione dell'antico sistema cantonale nuragico con un nuovo assetto territoriale fondato sul modello di urbanizzazione orientale. Ad essi si deve anche l'introduzione della scrittura e di altre importanti innovazioni, quali il tornio e la lavorazione del ferro.

Nella seconda metà del VI sec. A.C., la Sardegna fu conquistata dai Cartaginesi, che la trasformarono in un'appendice del loro potente Stato, facendone una preziosa

fonte di approvvigionamento di metalli e di prodotti della pastorizia (carne, formaggi, lana) e sfruttandola soprattutto ai fini della produzione cerealicola. Una significativa svolta economica fu determinata dall'introduzione della circolazione monetaria che rese più intense le attività commerciali.

Coste e pianure videro il progressivo espandersi della cultura urbana cartaginese. Il modello insediativo, tipicamente nordafricano e incentrato sui due poli del porto e della piazza, interessò i centri di fondazione fenicia e le nuove colonie, alcune di queste fondate nell'area settentrionale dell'isola: Olbia, Monteleone Roccadoria, Padria, Corpus (Cuglieri), Neapolis (Guspini). Ebbero particolare sviluppo Tharros e Karalis, naturali collettori di risorse provenienti da fertili retroterra: la prima fu centro significativo dell'amministrazione cartaginese e forse il maggiore scalo commerciale del tempo sulla rotta spagnola-africana; la seconda fu probabilmente il capoluogo dell'aristocrazia punica nell'isola.

Gli istituti giuridico-politici, la religione e la cultura cartaginese permearono profondamente l'isola.

L'esigenza di consolidare il proprio potere nel Mediterraneo e l'indebolimento dello Stato cartaginese portarono i Romani ad occupare, a loro volta, la Sardegna nel 238-237 A.C.

Nel 227 A.C. l'isola fu trasformata in provincia retta da un governatore. Il territorio fu destinato, come già in età punica, essenzialmente alla produzione di grano da esportazione.

Nei lunghi secoli di tale dominazione incominciarono ad affermarsi le istituzioni giuridiche proprie della cultura romana con la istituzione del *praetor*, che, oltre ad occuparsi

del governo della provincia, componeva la controversie civili e penali.

Nel 456 D.C. la Sardegna cadde in mano ai Vandali che la occuparono fino al 534, facendone un punto di appoggio per le loro scorrerie piratesche.

Il governo vandalico, subentrato a quello tardo-romano, non apportò significativi mutamenti all'amministrazione isolana, che versava ormai in condizioni di profonda incuria; furono invece espropriate e spartite le terre conquistate e furono inaspriti i già gravosi tributi.

Nel 534 Giustiniano, scacciati i Vandali, riportò la Sardegna nell'alveo dell'impero romano d'oriente. L'isola fu costituita in provincia all'interno della Prefettura d'Africa e venne affidata ad un *praeses* e ad un *dux* militare, che aveva sede nella città fortificata di Forum Traiani (odierna Fordongianus), con il compito di tenere sotto controllo le indomite popolazioni del centro barbaricino.

L'avvento dell'amministrazione bizantina determinò nell'isola una ripresa economica ed un arricchimento culturale. Le continue guerre sostenute da Bisanzio, tuttavia, coinvolsero nel tempo anche la Sardegna, determinandovi un forte inasprimento del sistema fiscale, mentre corruzione dei funzionari e saccheggi delle truppe contribuirono a rendere sempre più precario il clima politico e sociale. Col calo demografico le città costiere decadde e le popolazioni di pianura si rifugiarono nelle zone interne.

Interrotti nell'VIII secolo i rapporti con Bisanzio, impegnata a contrastare le aggressioni arabe, l'isola, forte dell'esperienza di autogoverno nel frattempo maturata, poté avviare quel processo d'indipendenza che portò alla nascita dei "Giudicati".

Si formarono così nel tempo, in forma originale rispetto al resto d'Europa, quattro regni: i "Giudicati" di Cagliari, Arborea, Gallura e Torres. Questi si avvalsero dell'alleanza politica e del sostegno economico di Pisa e Genova e favorirono il riordinamento amministrativo, istituzionale e giuridico. Ogni regno (*logu* o *rennu*) era sovrano, retto da un re o "giudice" (*iudex* o *iudike*), affiancato dai rappresentanti del popolo riuniti in parlamento (*corona de logu*), e dotato di leggi proprie (*cartas de logu*). Frontiere fortificate ne segnavano i confini, proteggendo il territorio. Questo era diviso in "curatorie", ciascuna retta da un curatore. La popolazione, di liberi e, per la maggior parte, servi, viveva nelle città e nelle campagne in piccoli centri o "ville".

Le amministrazioni giudicali, anche grazie alle strette relazioni con Pisa e Genova, incrementarono notevolmente l'economia sarda, favorendo lo sviluppo dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'artigianato, dell'industria mineraria, dell'estrazione del sale e del commercio marittimo.

I rapporti dei Giudicati con Pisa e Genova, inizialmente commerciali, divennero gradualmente di dipendenza, e le due repubbliche, forti delle posizioni acquisite e sfruttando i problemi di successione ed i contrasti tra gli stessi Giudicati, cominciarono a contendersi l'isola, ingaggiando sanguinose battaglie.

Alla fine del XIII secolo, i pisani ormai spadroneggiavano, contrastati dall'ultimo Giudicato (Arborea) rimasto indipendente, dai liberi comuni e da alcune grandi famiglie liguri che difendevano i propri interessi.

In questa situazione di instabilità, il papa Bonifacio VIII, in virtù della sovranità nominale sulla Sardegna, il 4 aprile del 1297, concesse l'isola in feudo al sovrano aragonese Giacomo e, ventisei anni dopo, l'Infante Alfonso sbarcò nel

- Sulcis e ne iniziò la conquista, che fu realizzata tra il 1323 ed il 1478, anno che coincise con la fine del Marchesato di Oristano, ultimo baluardo della resistenza del glorioso Giudicato d'Arborea.

Il *Regnum Sardiniae(et Corsicae)* fu diviso nei Capi di Cagliari, Gallura e Logudoro e fu sottoposto ad un Vicerè che aveva sede a Cagliari. Il nuovo governo istituì il parlamento ed estese al territorio sardo il codice rurale della *Carta de logu* d'Arborea, con l'eccezione delle città "reali" cui vennero concessi particolari privilegi. La più importante di queste città fu Alghero, popolata da catalani, che costituì il caposaldo della dominazione aragonese nell'isola.

L'età aragonese vide l'inf feudamento delle campagne sarde ai baroni iberici e l'inizio di un dispotico regime di sfruttamento. I privilegi feudali, l'iberizzazione dei quadri di governo e del clero, lo spopolamento dovuto alle lunghe guerre e alle epidemie impedirono lo sviluppo di un ceto dirigente locale e gettarono l'isola in uno stato di profonda decadenza.

Nel 1479 la Sardegna entrò sotto il dominio spagnolo. Rafforzato il sistema politico, con l'introduzione del Tribunale dell'Inquisizione e la riorganizzazione dell'apparato ecclesiastico, divenne una costante preoccupazione della Corona quella di contenere, a livello parlamentare e giurisdizionale, l'arrogante feudalità isolana. Il Cinquecento fu segnato da violenti attacchi barbareschi e carestie, ma vide una razionalizzazione delle strutture burocratiche (istituzione della Reale Udienza, 1564) ed il nascere di un ceto togato laico e riformatore, in contrasto con la nobiltà ed il clero.

Il problema della difesa dell'isola portò, invece, nel 1583, alla creazione di una specifica amministrazione delle torri litoranee.

Il Seicento segnò la nascita delle Università di Sassari (1617) e Cagliari (1626) ed un ulteriore inasprimento del sistema fiscale, dovuto alle pressanti esigenze finanziarie della Corona spagnola. Ma sulla già prostrata isola si abbatterono anche congiunture agricole, carestie ed una violentissima epidemia di peste (1652-1657), che decimarono la popolazione, mentre si acuì il parassitismo delle classi dirigenti e si radicò la piaga del brigantaggio.

L'isola restò sotto il dominio spagnolo, con la breve parentesi dell'occupazione austriaca (1708-1717), fino al 1720, quando in seguito al trattato di Londra (1718) fu ceduta ad Amedeo II di Savoia.

Con tale trattato il Regno di Sardegna venne assegnato ai duchi di Savoia, principi di Piemonte, che lo aggregarono in forma federativa ai propri Stati di terraferma. Quando la nuova dinastia prese possesso dell'isola, nel 1720, si trovò di fronte ad una terra dai complessi problemi, per giunta spagnolizzata e non immune da sentimenti autonomistici: permanevano il sistema feudale e i privilegi del clero; l'ordinamento politico-amministrativo era inefficiente e il sistema legislativo confuso ed arretrato; l'economia era depressa e condizionata dal persistere del sistema feudale e dell'uso comunitario delle terre; mancavano infrastrutture viarie e marittime; il livello di scolarizzazione e delle università era bassissimo; molte zone erano deserte e insalubri, persisteva la minaccia barbaresca e dilagavano banditismo e abigeato.

L'intervento piemontese interessò subito l'apparato finanziario, l'istruzione pubblica, lo sviluppo demografico e la bonifica del territorio. In particolare, tra il 1764 e il 1765 vennero riformate le Università di Cagliari e Sassari sul modello torinese. Le Università, come centro di istruzione più

importante in mano ai Gesuiti, conobbero una crisi “strutturale” e di identità stessa. La Riforma servì al loro sviluppo, svincolandole dal controllo del Clero.

Una più incisiva politica di riforma amministrativa e sociale fu avviata da Gianbattista Lorenzo Bogino, illuminato reggente della Segreteria di Stato per gli affari della Sardegna (1759-1773). La ventata di rinnovamento e modernizzazione non sciolse tuttavia i nodi profondi del malessere di un’isola che rimaneva sostanzialmente estranea e che veniva ignorata nelle sue specificità culturali e ambientali. Nè l’azione riformista riusciva a mascherare il volto assolutista repressivo e fiscale del governo sabauda.

La mancata difesa dell’isola da parte dei piemontesi, in occasione dell’attacco della Francia rivoluzionaria, nel 1793, ed, al contrario, l’eroica resistenza messa in campo dai miliziani sardi, diedero nuova linfa alle aspirazioni autonomiste e ai sentimenti antisabaudi dell’aristocrazia sarda: sentimenti che sfociarono, dopo il rifiuto delle “cinque domande”, nell’insurrezione cagliaritano del 28 aprile 1794, con la cacciata dei piemontesi e del Vicerè. I moti antisabaudi, antifeudali e filo-giacobini dilagarono nell’isola, anche grazie alla figura carismatica di Giovanni Maria Angioy, ma furono duramente repressi, cosicché la corte piemontese in fuga dalle armate francesi potè trovare riparo a Cagliari nel 1799.

Nel 1807 l’Isola venne divisa in 15 province e fu istituita la Prefettura in ogni capoluogo (province che, nel 1859 vennero portate a due: Cagliari e Sassari); nel 1820 venne emanato l’Editto delle Chiudende, col quale fu permessa la “chiusura” delle terre come proprietà privata; nel 1835 si iniziarono a varare i primi provvedimenti per il superamento del feudalesimo, riscattando i diritti feudali; nel 1840 fu promulgata la legge sui suoli che sanciva per lo Stato il diritto di da-

re in concessione lo sfruttamento del sottosuolo a chi fosse in grado di investire in questo settore (per la prima volta si distingueva la proprietà del suolo dal diritto che lo Stato avocava a sé di sfruttamento del sottosuolo: legge importantissima per le miniere); nel 1847 entrò in vigore il sistema metrico decimale (riforma che fu osteggiata da quelle classi cui le antiche misure consentivano di lucrare enormemente); nel 1847 la Reale Udienza, l'organo massimo che affiancava il viceré nella direzione amministrativa e politica, venne sostituita da un Senato con funzioni diverse; nel 1848 vennero applicati in Sardegna i codici civile e penale vigenti negli "stati continentali"; nello stesso anno venne abolita la carica del Viceré e il sistema fiscale venne completamente modificato con la introduzione della imposta sulle successioni, dell'imposta sulla carta bollata, dell'imposta mobiliare e personale, dell'imposta sulle industrie e professioni e dell'imposta prediale, cioè sul reddito dei terreni.

La politica riformatrice di Carlo Alberto conquistò molti intellettuali sardi e la rinascente borghesia agraria e mercantile isolana. Nel 1847 gli Stamenti, rinunciando alla vecchia aspirazione autonomista, chiesero ed ottennero la "fusione" della Sardegna con gli Stati di terraferma (c.d. "fusione perfetta"). Ebbe così fine il *Regnum Sardiniae* e nacque il Regno sardo-piemontese che cessò nel 1861 con la Unificazione italiana.

Con la fusione, legislazione, Stamenti e Magistrature del *Regnum Sardiniae* cessarono di esistere, mentre venne esteso all'isola lo Statuto albertino. Ma le speranze di sviluppo che la classe politica sarda aveva riposto e riponeva nel nuovo contesto costituzionale dovevano essere presto deluse: la nomina nel 1849 di Alberto La Marmora quale commissario straordinario con pieni poteri per la Sardegna rivelò da subito

gli intenti autoritari e colonialisti del governo piemontese, il quale, d'altro canto, continuava a mostrare un pressochè totale disinteresse per i problemi sociali ed economici dell'isola. Nè i deputati sardi del parlamento subalpino furono in grado di ottenere piani speciali di sviluppo per l'isola, i cui cronici mali andavano ormai sempre più caratterizzandosi a livello politico come "questione sarda".

L'unificazione del 1861 non attenuò il malessere dell'isola. Nel 1865, l'abolizione degli "ademprivi"¹ provocò un'ondata di moti popolari. Questi suscitarono i richiami dei deputati sardi e l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta che non sortirono alcun effetto.

Il decennio 1870-1880 segnò per l'isola dei progressi, con la ripresa dell'agricoltura e dell'allevamento, la costruzione di linee ferroviarie, il potenziamento dei collegamenti marittimi e la creazione di istituti bancari. Ma gli avvenimenti internazionali ben presto determinarono il tracollo dell'olivicoltura, viticoltura e allevamento sardi. Tra il 1887 e il 1891 fallirono anche le banche, portando alla rovina piccoli produttori agricoli e piccoli risparmiatori.

Analfabetismo, povertà, disoccupazione, emigrazione, spopolamento delle campagne e banditismo costituivano il drammatico quadro dell'isola di fine secolo, nel quale, tuttavia, non mancarono di affermarsi punte altissime di cultura e di impegno autonomistico.

Nel 1897 divenne ministro dell'agricoltura il cagliaritano Francesco Cocco Ortu, al quale si devono leggi speciali in campo rurale. La linea liberal-progressista del Cocco Ortu,

¹ L'ademprivio era il diritto di far legna, spigolare, pascolare etc. in una proprietà terriera privata, quando questa nel passato sia stata un fondo pubblico, e fu abolito con legge del 28 aprile 1865 sotto il regno di Vittorio Emanuele II.

pur non mancando di oppositori, ebbe grande influenza nell'isola, contribuendo all'affermazione di un'intraprendente borghesia commerciale urbana. Ma il persistente profondo malessere fu un fertile terreno, alla fine del secolo, per la penetrazione delle idee socialiste. Queste alimentarono più tardi i primi movimenti operai nelle miniere dell'Iglesiente e a Cagliari; movimenti che furono ferocemente repressi dal governo liberale del tempo, alleato dell'incipiente capitalismo industriale (1904-1906).

Con la prima guerra mondiale, la società regionale visse la prima significativa esperienza di integrazione nel contesto nazionale. La Brigata "Sassari", della quale fu figura carismatica il capitano Emilio Lussu, interamente reclutata su base regionale, offrì sul fronte austriaco uno straordinario contributo di valore e vite umane. Questa esperienza determinò nei reduci una maturazione umana e civile ed una riscoperta dell'identità regionale che diede origine nel dopoguerra al movimento autonomistico e alla fondazione, nell'aprile 1921, del Partito Sardo d'Azione. Il nuovo partito riuscì, nel maggio dello stesso anno, ad eleggere quattro deputati, divenendo la seconda forza politica della Sardegna.

Il governo fascista spense, tuttavia, ogni aspirazione autonomistica e, pur intervenendo in alcuni settori, non modificò le condizioni generali dell'isola. Furono realizzate alcune imprese di bonifica, la più significativa Mussolinia (Arborea), e, nell'ambito della politica autarchica del ventennio, fu dato grande impulso allo sfruttamento minerario, in particolare delle miniere di carbone, con la fondazione della nuova città di Carbonia (1937).

Con la seconda guerra mondiale, la Sardegna, destinata dal governo ad essere la base delle operazioni aeree del Mediterraneo, fu ripetutamente bombardata dalle forze allea-

te: in particolare, Cagliari che conobbe gli attacchi più devastanti nel 1943 e che fu distrutta per il 75%. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, le truppe tedesche si ritirarono dall'isola che venne occupata dalle forze alleate. La vita politica riprese col rientro degli antifascisti.

Il 27 gennaio 1944, l'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna, presieduto dal Generale Pietro Pinna, avviò il percorso verso l'approvazione dello Statuto Speciale (Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.3) e la nascita della Regione Autonoma della Sardegna con la elezione del primo consiglio regionale (8 maggio 1949).

Il resto è storia recente da tutti ben conosciuta.

LA STORIA DELLE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE IN SARDEGNA

Non si hanno notizie sul sistema giudiziario sardo nei secoli della dominazione fenicia fondato su regole probabilmente non scritte (usi e consuetudini).

Mancano parimenti documenti che attestino quali strutture giudiziarie funzionassero nell'Isola durante il dominio cartaginese per dirimere le controversie sia civili che penali, verosimilmente sottoposte al giudizio insindacabile del sovrano (o del suo delegato), che accentrava su di sé anche il potere politico e giudiziario.

È certo, invece, che nei lunghi secoli della dominazione romana e bizantina si affermarono in Sardegna gli istituti giuridici dell'epoca romana, che rimasero immutati fino all'epoca giudiciale, allorquando fu emanata la *Carta de Logu d'Arborea* (nel giorno di Pasqua del 1392), che accolse in parte elementi giuridici pisani e genovesi.

Una svolta decisiva si ebbe con la dominazione aragonese, prima, e spagnola, poi, allorché l'isola fu sommersa dalla ridondante legislazione spagnola (*prammatiche, carte reali, bandi o pregoni, capitoli di corte*) in seguito riordinata nel 1633 dal giurista Francesco De Vico nella raccolta *Leyes y Pragmaticas del Reyno de Sardena*.

È di quell'epoca la istituzione delle *Curie Locali*, del *Regio Consiglio* e della *Reale Udienza*, la quale costituisce l'antesignana dell'attuale Corte di Appello di Cagliari.

L'Archivio di Stato di Cagliari conserva un numero notevole di sentenze pronunziate dalla Reale Udienza, mentre sono poche quelle emesse dal Regio Consiglio.

Tale organo di origine aragonese era formato dal Reggente la Reale Cancelleria, che aveva funzioni di giudice di seconda istanza per tutti i tribunali di prima istanza del Regno (*Veghieri, Podestà, Capitani e Ministri di Giustizia*); dal Procuratore Reale; dal Maestro Razionale e dal Reggente la Reale Tesoreria, i quali esercitavano anche compiti amministrativi e patrimoniali.

Il Regio Consiglio si occupava dei procedimenti relativi a reati di rilevanza morale (sortilegi, poligamia, venefici, sodomie, incidenti durante le processioni, clericidi). Trattavasi di cause di competenza regia o di processi di appello avverso sentenze feudali, emesse dall'Ufficiale di Giustizia territorialmente competente, assistito da una sorta di giuria popolare, composta da "probi uomini".

Nel XV secolo il Regio Consiglio modificò la propria composizione con l'aggiunta della figura del Viceré e cessò di operare nel 1564 con la istituzione della Reale Udienza.

IL SUPREMO MAGISTRATO DELLA REALE UDIENZA

La Sardegna, passata sotto il dominio spagnolo nel 1479, mantenne intatti i propri privilegi e gli organi preposti all'amministrazione della giustizia e della finanza, ma, con il passare del tempo e, specialmente su iniziativa degli Stamenti, molte istituzioni mano mano si trasformarono.

Per gli affari più importanti, sia politici che giudiziari riguardanti l'isola operava in Spagna il Consiglio Supremo d'Aragona, che aveva funzioni prettamente giurisdizionali in supremo grado di appello, ma la distanza, le difficoltà delle comunicazioni, che inceppavano la regolare amministrazione della giustizia, ed anche l'aspirazione ad una maggiore autonomia indussero gli Stamenti a chiedere, nella prima metà del secolo XVI, l'istituzione in Sardegna della Reale Udienza che avesse le stesse funzioni di quelle di Catalogna.

Il sovrano accolse la richiesta e, il 18 marzo 1564, istituì in Sardegna il Supremo Magistrato della Reale Udienza, come si legge nella relativa prammatica, "*para la buena y recta administracion de la justicia*".

Da tale momento, non solo "*los negocios de justicia*", ma anche "*todas las cosas del governo*" non poterono più essere decise dal Viceré² senza il parere ed il voto del Reggente la Reale Cancelleria³ e dei Giudici della Reale Udienza: e ciò

² Il Viceré (che prima del secolo XIV si chiamava "Governatore Generale") durava in carica tre anni, rappresentava nell'isola la persona del sovrano ed aveva funzioni civili, politiche e militari, perché accentrava su di sé tutti gli uffici dello Stato, aveva il potere di emanare norme giuridiche per mezzo dei *crida* e dei *pregoni*, era il capo delle Forze Armate. Molti Viceré furono indegni dell'alta carica, in quanto veniva nell'isola col solo scopo di arricchirsi, cambiando anche quel poco di buono che avevano fatto i suoi predecessori.

³ Era questa la carica più importante del Regno di Sardegna dopo quella viceregia e ad essa si attribuiva un titolo nobiliare (generalmente quello di conte), nel caso (all'epoca raro) che il nominato a tale carica non fosse nobile. Il Reggente la Reale Cancelleria era il consigliere abituale del Vice-

perché – dice il sovrano – i Viceré “*non son letrados*” (non sanno cioè di leggi), ma anche per evitare abusi.

Il 5 ottobre 1568 il Re Filippo II inviò al Viceré Don Alvaro De Madrigal altra prammatica, nella quali stabilì che, in caso di morte o di assenza del Viceré, il Reggente la Reale Cancelleria e i giudici della Reale Udienza dovevano dargliene avviso e gestire tutti gli affari come se il Viceré fosse presente, disciplinando con maggiore precisione, con successiva prammatica del 3 marzo 1573, l'organizzazione e le attribuzioni della medesima Reale Udienza, che, a pochi anni dalla sua fondazione, fu trasformata da organo puramente giudiziario, con competenza sia in materia civile che penale, anche in organo consultivo e politico.

Originariamente la Reale udienza era composta da una sola “Sala”, ma nel 1633 gli Stamenti, riuniti nel Parlamento convocato dal Re Filippo IV e presieduto dal Marchese di Bajora, chiesero la istituzione di una seconda Sala, rappresentando la scarsa funzionalità dell'amministrazione della giustizia dovuta all'esiguo numero di giudici, all'aumento della popolazione ed al conseguente numero sempre crescente delle cause, che i pochi giudici non potevano smaltire. Gli Stamenti, reputando peraltro necessaria al buon governo dell'isola la divisione degli uffici, chiesero altresì che questa seconda Sala si occupasse esclusivamente delle cause criminali e che fosse composta dal Reggente la Reale Cancelleria, dall'Avvocato Fi-

ré, custodiva i registri ed il sigilli del Regno, apponeva il visto a tutti i dispacci, controllava la stampa e la vendita dei libri che venivano dal continente, vigilava l'andamento generale degli affari della Reale Udienza, aveva l'esercizio della volontaria giurisdizione, era, infine, il custode dei diritti regali e della salute pubblica, nelle controversie col clero era parte principale, essenziale. Il martedì e il giovedì, dopopranzo, doveva tenere pubblica udienza a casa sua per sentire e sommariamente decidere le cause verbali tra gli abitanti del territorio di Cagliari riguardanti salari, fitti, fatture, medici e medicinali e quelle nelle quali il valore della controversia non superava i quaranta scudi.

scafe Regio⁴ e da tre giudici, due dei quali da nominarsi *ex novo*.

Il Re rispose che avrebbe aderito alla richiesta a condizione che fossero assicurati i salari ai due nuovi giudici.

La seconda Sala fu istituita il 4 luglio 1651, cioè circa vent'anni dopo.

Le due Sale della Reale Udienza funzionarono regolarmente sino ai primi anni del secolo XVIII, salvo il brevissimo periodo di sospensione durante il dominio austriaco (1708-1717); ma, ceduta la Sardegna nel 1720 alla Casa di Savoia, riprese la propria attività con l'aggiunta, nel febbraio 1795, di una terza Sala che ebbe il nome e le funzioni di Consiglio di Stato, il quale, in via di "supplicazione", doveva pronunziarsi sui ricorsi avverso le sentenze della Reale Udienza.

Si legge nella Carta Reale che istituiva tale Sala: "*Sua Maestà, sempre disposta ad aderire alle istanze tendenti al maggior vantaggio dei suoi sudditi ed alla più pronta e regolare amministrazione della giustizia, si è degnata in seguito alle rappresentazioni fatte dai tre Stamenti del Regno di stabilire ed erigere in questa Capitale del medesimo un Consiglio di Stato, ossia una terza Sala della Reale Udienza*".

Con l'editto del 21 gennaio 1818 intervennero altri mutamenti: si mantennero le tre Sale, due civili ed una criminale, ma furono aboliti il Consiglio Supremo di Revisione e la Sala di Supplicazione, che erano stati creati il 23 luglio 1806.

⁴ L'Avvocato Fiscale Regio era l'organo che gestiva l'ufficio legale e contenzioso del Consiglio o Giunta di Patrimonio. Tale Consiglio assisteva il Viceré negli affari fiscali ed era costituito dal Procuratore Reale che riscuoteva la regalie e i diritti sovrani e amministrava le proprietà demaniali; dal Maestro Razionale che aveva le funzioni oggi esercitate dalla Corte dei Conti, curando la registrazione dei decreti relativi alla contabilità di Stato; dal Ricevitore del Riservato che amministrava le rendite private del Re; dal Tesoriere Generale che custodiva le rendite fiscali.

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA REALE UDIENZA

La Reale Udienza si occupava sia delle cause civili che di quelle criminali. Di essa facevano parte, come quelle di Catalogna e di Aragona, il Presidente e cinque dottori in giurisprudenza, due dei quali rappresentavano la Reale Cancelleria e l'Avvocato Fiscale Regio.

Istituita il 4 luglio 1651 la seconda Sala, gli affari civili vennero assegnati alla prima Sala e quelli criminali alla seconda.

La Sala penale, denominata "Regio Consiglio" o "Sala di Governo", era composta dal Reggente la Reale Cancelleria, dall'Avvocato Fiscale Regio e da quattro giudici ed era presieduta dal Viceré, perché ritenuta più importante; sia il Viceré che il Reggente la Reale Cancelleria potevano, però, assistere anche alla Sala Civile.

La terza Sala, istituita nel febbraio 1795, era composta dal Reggente la Reale Cancelleria e da quattro consiglieri, da due referendari e da un segretario ed aveva la funzione di dare consigli sui ricorsi presentati al Viceré e su ogni altro importante affare di governo.

Presidente di diritto della Reale Udienza era il Viceré; in sua assenza ne assumeva la presidenza il Reggente la Reale Cancelleria ed, in assenza ancora di questi, il giudice più anziano di grado. Il Viceré presiedeva generalmente la Sala Criminale; il Reggente la Reale Cancelleria era il presidente di fatto e poteva presiedere indifferente l'una o l'altra Sala.

I giudici venivano nominati con un provvedimento di autorità regia, denominato *privilegium* durante la dominazione spagnola e *patente* durante la dominazione sabauda. Era il Viceré, sentito il parere del Reggente la Reale Cancelleria, a

proporre la nomina, sottoponendo al Re un terna di candidati scelti fra i laureati in giurisprudenza, che più si erano distinti per competenza e dottrina. Il sovrano, sentito il parere del Supremo Consiglio, procedeva alla nomina, tenendo conto dell'onesta e della moralità dei proposti, che spesso venivano prescelti in base alle raccomandazioni e alle aderenze; non potevano essere nominati gli ecclesiastici, perché non soggetti alla giustizia laica.

All'atto di assumere la carica i magistrati prestavano giuramento prima davanti al Viceré, ponendo le mani sopra il *Sacrosanti Evangelii* ed impegnandosi ad essere fedeli al Re e ad osservare scrupolosamente i loro doveri⁵; poi pubblicamente nella Cattedrale di Cagliari, obbligandosi ad osservare le leggi, i privilegi del Regno e i Capitoli di Corte. Questo se-

⁵ Primo giuramento del Giudice Don Cosimo Canelles:

“L'anno del Signore mille settecento novanta sei alli ventiquattro del mese di settembre in Cagliari e Regio Palazzo.

Costituito personalmente nanti l'Ecc.mo Sig. Marchese Don Filippo Vivalda, dei Signori di Ceva, Conte di Castellino e di Igliano, Barone di Montebarcaro, Gentiluomo di Camera di S. M., Tesoriere del Supremo Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, Vicerè, Luogotenente e Capitano Generale del Regno di Sardegna, il Nobile e Magnifico Signor Cavaliere Don Cosimo Canelles, già sostituito dell'Avvocato dei Poveri, ad effetto di prestare il dovuto giuramento di portarsi bene e fedelmente nell'impiego di giudice nella Sala Criminale della Reale Udienza, statogli da S. M. conferitogli con Regie Patenti spedite in Torino il 27 aprile dello scorso anno 1795, perciò vestito di toga, postosi in ginocchio col capo scoperto, tenendo le mani sopra li Santi Vangeli ha giurato e giura nella forma seguente:

Io Cavaliere Don Cosimo Canelles giuro e prometto, toccando questi Santi Vangeli, di esercire bene e fedelmente il suddetto impiego di Giudice nella Sala Criminale della Reale Udienza, che da S. M: mi è stato conferito, di difendere, conservare, ed ove sia d'uopo aumentare i dritti e Regie Regalie, di osservare esattamente il disposto delle Regie Prammatiche, Capitoli di Corte, Editti ed altre Ordinazioni Regie emanate già, e che potranno darsi nell'avvenire, e finalmente tutto ciò, e quanto s'appartiene al medesimo impiego sotto pena d'omaggio, a qual effetto obbligo la mia persona, e beni presenti e futuri, rinunciando il proprio foro mi sottometto al foro e giurisdizione di S. E. e Reale Udienza, o d'altro rinunciando pure la legge si convenit de jurisdictione mi sottoscrivo”.

condo giuramento avveniva nel corso di una lunga, solenne cerimonia alla presenza delle maggiori autorità e dei nobili e dei notabili⁶.

Il giuramento veniva rinnovato ogni anno nel primo giorno giuridico del mese di gennaio e la cerimonia, che in tale occasione veniva officiata, corrispondeva all'attuale inaugurazione dell'anno giudiziario.

I Magistrati della Reale Udienza non potevano esercitare l'Avvocatura o il commercio, non potevano ricevere né accettare mandati, procure, regali o altri incarichi estranei alle loro normali attribuzioni; non potevano ricoprire altri uffici incompatibili con quelli di giudice e godere di altri stipendi; non potevano, infine, comporre collegi con parenti.

Nel caso di violazione dei loro doveri, erano passibili di provvedimenti disciplinari, consistenti in una sanzione pecuniaria o nella sospensione per un certo periodo di tempo dalle

⁶ Secondo giuramento del Giudice Don Cosimo Canelles:

“L'anno del Signore mille settecento novanta sei alli ventiquattro del mese di Settembre in Cagliari. Ad ognun sia noto, qualmente il Nobile e Magnifico Signor Cavaliere Don Cosimo Canelles, già sostituito all'Avvocato dei Poveri, eletto giudice nella Sala Criminale della Reale Udienza con Regie Patenti spedite in Torino li 27 Aprile dello scorso anno 1795, costituito personalmente alle ore undici della mattina del suddetto giorno in questa Primaziale Chiesa, assieme alli Nobili e Magnifici Signori Reggente la Reale Cancelleria e Giudici delle Sale, ed alli illustrissimi Signori Giurati di questa illustrissima Città, intervenienti pure moltissimi altri Nobili, Cavalieri e probi uomini al fine di prestare il solenne giuramento di portarsi bene e fedelmente nel predetto impiego, lette da me Notaio sottoscritto in alta ed intellegibil voce le suaccennate Regie Patenti, e successivamente in suo ordine, gli atti del solenne giuramento da Notai dei tre Stamenti, il nominato Cavaliere Don Cosimo Canelles salito all'altare maggiore, toccando e bacciando i Santi Vangeli del Messale Romano a ciò preparato, prestò detto solenne giuramento di esercire bene e fedelmente il mentovato impiego e di osservare il disposto delle Regie Prammatiche, Capitoli di Corte, Editti e dippiù leggi e Statuti di questo Regno, come altresì i privilegi, grazie ed immunità a detti tre Stamenti in comune, ed a ciascuno di essi in particolare concesse, e finalmente lettasi da un Notaio della Curia Ecclesiastica la promulgazione delle censure, e scomunica al solito in simili giuramenti si terminò detto atto”.

funzioni; nel caso di grave negligenza o di censurabile condotta potevano essere rimossi con provvedimento del Re.

Essi godevano di molti privilegi: per il solo fatto di essere nominati all'alta carica divenivano nobili, ma era una "nobiltà di carica", che non si trasmetteva ai discendenti, a meno che nella stessa famiglia vi fossero stati altri giudici per almeno tre generazioni.

Erano sottratti alla giurisdizione ordinaria (amministrata da Veghieri, Podestà, Capitani e Ministri di Giustizia), potendo essere giudicati soltanto dal Viceré e dai loro colleghi. Godevano, infine, delle stesse immunità e dei privilegi dei nobili e potevano fare arrestare chiunque avesse osato offenderli.

Quando un Giudice della Reale Udienza si allontanava per ragioni del suo ufficio da Cagliari, ovunque si recasse era considerato "*alternos*" del Viceré ed aveva, perciò, funzioni politiche, giurisdizionali e militari. Durante la sua permanenza in altra città o in un villaggio dell'isola, il giudice locale non poteva esercitare le sue funzioni in virtù del principio della "*vis maioris imperii*".

I magistrati della Reale Udienza, oltre ad avere uno stipendio fisso (lire 1.250 annue della moneta sarda per i Giudici della Sala Criminale e lire 937,10 per i Giudici della Sala civile), venivano ricompensati dalle parti per mezzo delle "*sportule*" (di origine romana), consistenti in una percentuale sul valore della cosa oggetto della lite. Era il Presidente o il giudice anziano che scriveva di suo pugno all'atto della pubblicazione della sentenza ed in calce ad essa la somma dovuta a titolo di "*sportula*". In seguito, ritenendo sconveniente che i Giudici fossero pagati dalle parti, furono stabilite delle provvigioni, mantenendo soltanto le *regalìe*: normalmente generi alimentari che veniva elargiti in occasione delle feste.

Le udienze – che non erano pubbliche, salvo che le parti non ne facessero espressa richiesta – venivano celebrate il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, di mattina per le cause civili e nel pomeriggio per quelle penali; il martedì si discutevano le cause verbali; il sabato era riservato alla visita alle carceri. In tale giorno un giudice del Regio Consiglio, accompagnato dal Procuratore Fiscale Regio, dal Procuratore dei Poveri e dal Segretario, incontrava i detenuti per ascoltare le loro doglianze.

Anche il Viceré, accompagnato dai giudici della Reale Udienza e dal suo seguito, visitava le carceri due volte l'anno (per Natale e per Pasqua) e, dopo avere ascoltato le suppliche dei detenuti, poteva emettere, su parere della Reale Udienza, provvedimenti di grazia a favore dei condannati per delitti "leggieri". Questa visita era denominata "siziata".

Ogni udienza durava normalmente tre ore, oltre "il tempo della Santa Messa". Nessun Presidente e nessun giudice poteva astenersi dall'intervenire, salvo legittimo impedimento tempestivamente comunicato al Reggente la Reale Cancelleria o al Presidente della Sala. Le cause sia civili che penali, compiuta l'istruzione e fatta la discussione, venivano distribuite tra i giudici dal Reggente la Reale Cancelleria, il quale poteva trattenersi una o più cause a suo insindacabile giudizio.

Le decisioni venivano adottate in Camera di Consiglio e le sentenze dovevano essere redatte e pubblicate entro tre giorni.

Nelle cause criminali contro i nobili ed i cavalieri le sentenze pronunziate in primo grado dal Regio Consiglio dovevano essere deliberate con l'intervento e il voto del Reggente la Reale Cancelleria o di quello tra i giudici che presiedeva la Sala Penale e di sette nobili nominati dal Viceré; nel giudi-

zio di appello, che poteva svolgersi anche davanti allo stesso Regio Consiglio, il collegio veniva composto, oltre che dal Reggente la Reale Cancelleria, da quattro giudici e quattro nobili.

I voti dei giudici per tutte le cause, sia civili che criminali, venivano annotati in apposito registro, che doveva "*guardar con todo secreto y fedelidad*" il Reggente la Reale Cancelleria o, in sua assenza, il giudice più anziano.

Nelle cause con l'Erario e la Pubblica Amministrazione o in quelle che riguardavano il patrimonio reale, intervenivano il Procuratore Reale, il Maestro Razionale e il Ricevitore del Riservato.

Nella Reale Udienza il Viceré sedeva sotto un baldacchino in una poltrona regale collocata sopra un'alta predella ed aveva davanti un tavolo separato da quello dei Giudici; il Reggente la Reale Cancelleria sedeva alla destra dei giudici su altra poltrona a parte; i presidenti e i giudici sedevano in poltrone distinte nell'ordine della loro anzianità; gli avvocati prendevano posto in un banco di fronte al Viceré unitamente ai loro clienti se cavalieri.

LE ATTRIBUZIONI DELLA REALE UDIENZA

La Reale Udienza, sorta come organo giurisdizionale, assunse mano mano anche funzioni politiche. Quando mancava il Viceré, costituiva la suprema autorità civile, politica e militare, prerogativa di governo che venne esercitata in sole tre occasioni: la prima nel 1668 dopo l'assassinio del viceré Manuel de los Cobos, Marchese di Camarassa; la seconda dal 4 agosto 1690 (quando ebbe termine il governo del duca di Monteleone) al 26 gennaio 1691 (presa di possesso da parte

del Viceré, conte di Altamira); la terza tra l'aprile ed il settembre del 1974.

Tale suo ruolo fu preminente in occasione dei moti del 28 aprile del 1794, che portarono alla cacciata del Viceré Balbiano e dei piemontesi dalla Sardegna.

Sino all'arrivo del nuovo Viceré Marchese Vivalda (6 settembre 1794), la Reale udiienza assunse, infatti, il governo dell'isola, facendo di tutto per ristabilire con prontezza ed energia l'ordine pubblico. Sostenne una lotta con il governo centrale per ottenere l'accoglimento delle "cinque domande⁷", che erano state la causa principale della sommossa e della cacciata dei piemontesi.

In particolare, il 2 maggio 1794, nell'inoltrare al Re una relazione sulla sommossa, riferì che *"radunatisi immantinente tutti i membri della Reale Udiienza nel Regio Palazzo, in cui si unirono pure li tre Stamenti, si pensò al tanto interessante oggetto di ristabilire perfettamente l'ordine e la calma, e provvedere alle urgenze"*, precisando che aveva preso le redini del governo, *"nulla deliberando senza il parere dei tre Stamenti – unico efficace mezzo di contentare e contenere il tutt'ora popolo armato⁸"* e *"per secondare l'espressa universale richiesta del popolo"*.

Creò quattro battaglioni di 500 uomini ciascuno per mantenere l'ordine pubblico a Cagliari; proibì a tutti i cittadi-

⁷ I Sardi avevano chiesto: 1) la celebrazione periodica degli Stamenti, interrotta da oltre un secolo, la quale avrebbe permesso al Re – così affermava la Reale Udiienza nel dispaccio inviato al sovrano il 16 luglio 1794 – *"di essere informato degli inconvenienti od abusi, massime nell'amministrazione della giustizia"*; 2) la riconferma degli antichi privilegi del Regno; 3) il conferimento degli impieghi ai soli Sardi, escluso il Viceré e i Vescovi; 4) la creazione a Torino di un Ministero speciale per la Sardegna; 5) la istituzione a Cagliari di un Consiglio di Stato. Queste richieste vennero in seguito accolte.

⁸ In realtà la Reale Udiienza, in virtù delle leggi del Regno, non aveva bisogno del parere degli Stamenti per prendere le proprie decisioni.

ni di uscire armati “sotto la penale di 200 scudi ed altre arbitrarie”; vietò la celebrazione della festa di S. Efisio del 1° maggio, rinviandola al 1° giugno; proibì di “far spari di veruna sorta di armi da fuoco sotto pena di otto giorni di carcere ed altre maggiori secondo le circostanze”; ordinò la restituzione delle armi sequestrate il 28 aprile; inviò una circolare alla Reale Governatoria di Sassari⁹, a tutti i dipartimenti reali e baronali e a tutti i ministri di giustizia, invitandoli a riconoscere la propria suprema autorità; impose alla fregata “Alceste”, ancorata nel porto di Cagliari, di issare la bandiera sarda al posto del “padiglione savoiaro non gradito dal popolo”; si occupò della riscossione dei tributi e del pagamento degli stipendi agli impiegati.

Ristabilito l'ordine pubblico a Cagliari, la Reale Udienza rivolse la sua attenzione al resto dell'isola. Essendo stata informata che a Soleminis e a Sinnai “era arrivata una scandalosa emozione”, ordinò al Maggiore di Giustizia, al Sindaco, al Consiglio Comunicativo e al Capitano dei Barracelli di sedare ogni tentativo di sommossa; avendo avuto altresì sentore di altri tumulti ad Oristano, San Vero Milis e Bauladu, correlati però alla crisi economica (la scarsezza del raccolto di quell'anno), inviò per sedarli il notaio Domenico Vincenzo Liquori.

Il 20 maggio nominò il Cav. Don Agostino Masala Luogotenente colonnello delle Regie Armate, comandante della città di Alghero, e tal Fancello, Maggiore di Piazza di quella città, comandante della città di Castelsardo; a Sassari inviò il 18 maggio il giudice della Reale Udienza, Don Antonio Fois. Il 5 giugno nominò alcuni avvocati e professori dell'Università

⁹ La Reale Governatoria di Sassari era un Tribunale presieduto dal Governatore di Sassari, che esercitava funzioni politiche e giudiziarie per le province del Logudoro.

di Cagliari “*relatori straordinari senza voto delle cause di cognizione della Sala civile, dovendosi essa occupare degli affari politici, economici e militari*”.

Il 13 giugno informò il Re di avere adottato adeguate precauzioni contro le navi provenienti da Tunisi e Algeri, dov'era scoppiata la peste, al contempo pregando il sovrano di sospendere la nomina e l'invio di un nuovo Viceré, in quando perdurava l'agitazione a causa del mancato accoglimento delle “cinque domande”; chiese, infine, l'amnistia per coloro che avevano preso parte alla sommossa del 28 aprile, tra cui anche alcuni giudici della stessa Reale Udienza.

Insediatosi il nuovo Viceré, Marchese Don Filippo Valda, la Reale Udienza cessò di interessarsi del governo dell'isola per riprendere la sua ordinaria attività.

Accanto al potere politico, la Reale Udienza esercitava anche un potere legislativo, consistente nel diritto di sospendere l'esecuzione degli Editti, delle Carte Reali, delle Ordinanze, delle Patenti, dei diplomi o dei provvedimenti di grazia; aveva anche il potere di sospendere le leggi per ragioni di legittimità o perché contrarie ai privilegi o ad altre leggi del Regno, ponendo sostanzialmente un freno all'assolutismo monarchico.

Questo potere venne tuttavia raramente esercitato, giacché il Re, prima di emanare una legge, sottoponeva il progetto al parere della Reale Udienza.

Esercitava ancora la sorveglianza sull'autorità ecclesiastica: le bolle, i brevi, i rescritti, le circolari del Pontefice, per avere vigore nel Regno, dovevano essere sottoposti al suo visto. A tale visto erano soggetti anche i bandi degli Arcivescovi e dei Vescovi e dei Tribunali Ecclesiastici.

Nell'esercizio di tale potere la Reale Udienza si mostrò molto energica, anche se è da dire che la politica degli Spagnoli, prima, e quella di Casa Savoia, dopo, fu molto conciliante verso la Chiesa.

Oltre ai predetti due poteri, di carattere essenzialmente politico, la Reale Udienza esercitava anche funzioni amministrative, sia di carattere economico-sociale sia di carattere finanziario.

Tutti gli atti della cosa pubblica dovevano essere annotati in un registro speciale che la Reale Udienza custodiva nella Sala del Consiglio; ad essa spettava la sospensione degli avvocati e dei notai dall'esercizio della professione, di fare "*impensate visite*" negli esercizi commerciali per verificare se gli strumenti di pesatura fossero bollati e in buone condizioni; curava la tenuta della contabilità per la Sardegna; doveva dare incremento all'agricoltura, impedendo che i signori feudali vessassero gli agricoltori; vigilava il commercio e le industrie.

Esercitava, infine, il potere giurisdizionale sia nella materia civile e penale, sia, da ultimo, anche nella materia amministrativa.

Spettava alla Reale Udienza, insieme al Tribunale del Regio Veghiere, amministrare la cognizione delle cause civili della città di Cagliari e del suo territorio. Aveva, invece, competenza esclusiva nelle cause contro feudatari, nobili, cavalieri, prefetti, veghieri delle città, esentati dalla giurisdizione ordinaria; in quelle che riguardavano la Regia Sovranità, le regalie e i diritti della medesima; in quelle che avevano ad oggetto benefici del Regio Patronato; nelle liti tra privati concernenti la proprietà privata; nelle cause contro gli stranieri che non possedevano beni nell'isola; in quelle ereditarie, di

esecuzione forzata, matrimoniali e sulla capacità e lo stato delle persone.

Nella materia penale, appartenevano alla competenza della Sala criminale (denominata anche Regio Consiglio o Sala di Governo) tutti i delitti di regalia, quelli di falso nummario o documentale, quelli di porto e detenzione di armi proibite, quelli di usura, i reati contro il buon costume e l'ordine della famiglia, le contravvenzioni per giuochi di azzardo.

Erano di competenza dei ministri di giustizia i processi contro i vagabondi e i pregiudicati per furti, abigeati o grasazioni, relativamente ai quali, compiuta l'istruttoria, dovevano trasmettere gli atti al Regio Consiglio, che applicava la pena con un decreto inappellabile.

Lo stesso Regio Consiglio giudicava in prima istanza, insieme al Tribunale del Regio Veghiere, i delitti commessi a Cagliari; quelli commessi dai feudatari, nobili, cavalieri, prefetti, veghieri delle città; i delitti gravi "meritevoli di un pronto ed esemplare castigo".

I mezzi di impugnazione contro le sentenze erano l'appello, la supplicazione e l'impugnazione per nullità.

Spettava alla Sala civile giudicare sull'appello avverso le sentenze pronunziate dal Tribunale del Regio Patrimonio¹⁰, dalla Reale Governazione di Sassari, dal Tribunale della Capitaneria Generale, dalla Reale Cancelleria¹¹, dall'Intendente Ge-

¹⁰ Tale Tribunale era presieduto dal Procuratore reale prima e dall'Intendente generale dopo, e doveva decidere le cause col voto consultivo dell'Avvocato Fiscale Generale Patrimoniale. Ad esso erano devolute tutte le cause civili e criminali concernenti il patrimonio reale; le cause civili dei notai e degli scrivani, delle loro mogli e figli conviventi e quelle di tutti gli ufficiali dell'Intendenza generale e dello stesso Tribunale; le cause criminali per i delitti commessi dai suoi ufficiali e dai suoi scrivani nell'esercizio delle funzioni.

¹¹ Questo Tribunale era composto dal Viceré, che lo presiedeva, dal Reggente la Reale Cancelleria, dall'Avvocato Fiscale Regio Generale, da due

nerale nella qualità di Conservatore del Tabellione¹², dal Vice Intendente Generale di Sassari, dall'Uditore della Sacra Religione, dai magistrati delle ville reali e baronali decise col voto del prefetto.

Il Regio Consiglio giudicava sugli appelli avverso le sentenze del Tribunale del Regio Patrimonio, le sentenze della Capitaneria Generale, quelle definitive della Reale Governazione e le sentenze del Proomenato di Sassari (una sorta di collegio di probi viri).

Il mezzo di impugnazione della "supplicazione" consisteva in un ricorso contro le sentenze di una Sala indirizzato alla stessa Sala o all'altra Sala, o a tutte e due. Era ammesso nelle cause civili, quando il valore della controversia superava le 500 lire e, nelle cause criminali, quando era stata inflitta una condanna alla pena della reclusione superiore a cinque anni.

L'impugnazione per nullità era ammessa per gli "*errores in procedendo*", "*errores in iudicando*", violazione di legge ed errore di fatto attinenti a sentenze non "supplicabili".

LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DELLA REALE UDIENZA

La Reale Udienza cessò le sue funzioni il 2 novembre 1847, allorché assunse il nome di Senato di Sardegna, dive-

giudici, di cui uno della Reale Udienza, dal Comandante della Marina Militare e dal Capitano del Porto di Cagliari ed aveva cognizione in ordine ai delitti commessi dal Commissari Generali, Capitani, Ufficiali, Sergenti Maggiori delle milizie nazionali, Alcaldi e soldati delle torri nell'esercizio delle loro funzioni, nonché sui delitti commessi in mare, sulle piraterie e sulla legittimità delle prede marittime.

¹² L'Intendente Generale nella qualità di Conservatore Generale del Tabellione sorvegliava gli "insinuatori" (corrispondenti ai ricevitori del registro) ed i notai per scoprire i loro abusi.

nendo esclusivamente organo di giurisdizione di secondo grado (art.1 Regie Patenti in data 2 novembre 1847 “Colle quali S.M. stabilisce che il Magistrato della Reale Udienza di Sardegna assumerà per lo innanzi il titolo di Senato di Sardegna etc.”)

L’editto, che ha disposto tale trasformazione, chiarisce che essa fu giustificata dallo *“intendimento di recare negli ordini legislativi della Sardegna quei miglioramenti che possono contribuire a renderne la condizione conforme a quella del continente”*, statuendo che *“le funzioni esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna¹³ vengono attribuite al Consiglio di Stato e al Magistrato di Cassazione, secondo la natura delle rispettive competenze”*.

Il Senato di Sardegna conservò tale denominazione sino a tutto il 1848 (art. 1 Regio Decreto 3 ottobre 1848 n. 293), epoca dopo la quale assunse il nome di “Magistrato di Appello”, che, a sua volta, dal 1° aprile 1855, prese il nome di “Corte di Appello di Sardegna” (art. 5 Legge 16 luglio 1854 n.26) e, da ultimo, a far data dal 1° maggio 1860 l’attuale denominazione di “Corte di Appello di Cagliari” (artt. 1 e 240 e tabella allegata Legge 13 novembre 1859 n. 3781)

¹³ Il Supremo Consiglio era un organo che esercitava funzioni giudiziarie e politiche e, per gli affari che riguardavano la Sardegna, era composto da un presidente, dal Reggente di Toga, che doveva essere sardo, da due consiglieri anch’essi sardi, da un numero indeterminato di altri consiglieri, da un Avvocato Fiscale Generale, da un segretario e un usciere. Tale organo, durante la dominazione spagnola, ebbe il nome di Supremo Consiglio di Aragona, con sede in Madrid; durante la dominazione sabauda assunse la denominazione di Supremo Consiglio di Sardegna, con sede in Torino.

**L'EDIFICIO CHE HA OSPITATO LA REALE UDIENZA E LE
ISTITUZIONI AD ESSA SUCCEDUTE E GLI OGGETTI D'ARTE
FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO
DI TALI ISTITUZIONI**

È tuttora esistente l'edificio in cui aveva sede la Reale Udienza e che ha, in seguito, ospitato il Senato di Sardegna, il Magistrato di Appello di Sardegna e la Corte di Appello di Sardegna.

Trattasi dell'edificio, ubicato nella via Corte di Appello, nel quale ha sede la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari. In esso si possono tuttora ammirare le ex sale di udienza, affrescate nelle volte con le pitture originarie, ben conservate.

La volta della sala grande è finemente decorata con corone e simboli del potere e nella parte alta vi è un passetto delimitato da un ringhiera in legno di noce, nel quale sostavano i nobili ammessi ad assistere alle udienze; delle altre due sale, nella volta di una di esse (verosimilmente la ex Sala criminale) è affrescata una figura femminile che tiene in una mano una spada rivolta verso l'alto e nell'altra la bilancia della giustizia; nell'altra (verosimilmente la Sala civile) è affrescata una figura femminile immersa tra raggi di luce, che impugna in una mano una spada rivolta verso il basso e nell'altra un fascio di spighe.

* * *

Le sontuose poltrone dorate e le sedie che arredavano le Sale di udienza sono tuttora conservate nel salone di rappresentanza della Corte di Appello di Cagliari (al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Piazza della Repubblica); trattasi, in particolare, delle tre poltrone finemente intarsiate e con sedili e spalliere in velluto, nelle quali prendevano po-

sto il Viceré o il Reggente la Reale Cancelleria, l'Avvocato Re-
gio Fiscale e il Presidente; di altre poltrone dorate di diversa
foggia con sedili e spalliere in tessuto damascato rosso, riser-
vate ai giudici, secondo il loro grado; di sedie dorate con cu-
scini vellutati, nei quali prendevano posto gli scrivani.

* * *

Nel Palazzo Comunale di Cagliari – nella sala destinata
ad ufficio del Sindaco – è esposto uno splendido arazzo dello
Springius, che, un tempo, adornava le sale della Reale Udien-
za.

* * *

Nella Corte di Appello di Cagliari, oggi esposti in una
apposita teca ricavata in una delle pareti adiacenti il corri-
doio di ingresso alla Presidenza, sono conservati pezzi pregiati
dell'argenteria che è residua dalle antiche Istituzioni, e
precisamente:

- due mazze (di cui una dorata), che ancora oggi sono usate
nelle cerimonie di inaugurazione degli anni giudiziari;
- diversi calamai con i vasetti per la sabbia e campanelli con
lo stemma spagnolo, sabauda o sardo;
- un artistico crocifisso e un calice con patena, lavorati a
sbalzo;
- un orologio a pendolo in alabastro con pregiati cammei;
- una tavoletta di argento massiccio, nella quale sono incisi,
da un lato, sotto un piccolo crocifisso a rilievo, la preghiera
che i giudici leggevano prima di pronunciare le sentenze¹⁴ e,

¹⁴ *“Adsumus Domine Sancte Spiritus Adsumus peccati quidam immanitate
detenti sed in nomine tuo congregati; veni ad nos, & este nobiscum & di-
gnari illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus quo agrediamur &
ostende quid efficere debeamus ut te auxiliante tibi in omnibus placere
valeamus. Esto salus suggestor, & effector, iudiciorum Nostrorum, qui solus
cum Deo patre & eius Filium Nomine possidens gloriosum. Non nos patiaris
pertubatores esse iustitiae nec in Eius administratione ab alijs pertubari*

dall'altro, lo stemma dei Reali di Spagna e, sotto, lo stemma del Regno di Sardegna.

La tavoletta risulta ritagliata tutto attorno, forse per cancellare le iscrizioni che ricordavano il dominio spagnolo, e dello stemma sardo sono, perciò, rimasti solo i due terzi (due mori, e non quattro, con la benda sulla fronte e gli occhi ben aperti) e, di un'iscrizione che seguiva, solo le parole "*quarto octobris MDCXVII*".

* * *

Nel salone di rappresentanza e nei corridoi adiacenti sono, infine, esposti dipinti che raffigurarono i reali di Savoia; un dipinto che riproduce l'immagine di don Salvatore Satta, Primo Consigliere del "Magistrato di Appello" di Sardegna; un bassorilievo che riproduce l'effigie del primo dei Presidenti della Corte di Appello di Sardegna, Comm. Francesco Maria Serra; uno scudo con lo stemma sabaudo e la scritta "Corte di Appello di Sardegna"; i quadri con le fotografie degli ultimi Presidenti della Corte di Appello di Cagliari.



aut inquietari qui summam Diligis aequitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahat non favor flectat non acceptatio muneris vel personae corrumpant. Sed iunge nos efficaciter, tibi solius tuae gratiae dono ut simus in te unum, et in nullo deviemus a vero ut sicut in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum Moderamine pietatis Iustitiam ut & hic a te in nullo dissentiat sententia nostra, & in futuro pro bene gestis consequemur praemia sempiterna Amen. Veni Sancte Spiritus reple tuorum Corda fidelium & tui amoris in nobis igne accende. Emitte Spiritum tuum Sanctum et creabuntur et renovabis corda & opera nostra. Domine exaudi orationem meam et clamor meus ad te veniat. – Oremus – Omnipotens Sempiternus Deus, da nobis illam Sancti Spiritus gratiam quam discipulis tuis in die Penthecostes transmisisti. Qui vivis et regnas Deus in secula seculorum. Amen"

INDICE

Premessa	pag.	1
La storia della Sardegna	pag.	1
La storia delle istituzioni giudiziarie in Sardegna	pag.	11
Il Supremo Magistrato della Reale Udienza	pag.	13
L'organizzazione e il funzionamento della Reale Udienza	pag.	16
Le attribuzioni della Reale Udienza	pag.	21
Le istituzioni giudiziarie successive alla cessazione della Reale Udienza	pag.	27
L'edificio in cui avevano sede la Reale Udienza e le istituzioni ad essa succedute e gli oggetti d'arte facenti parte del patrimonio di tali istituzioni	pag.	29
Fonti Legislative	pag.	33
Bibliografia	pag.	33

RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE

L'edificio di via Corte di Appello in Cagliari

Le poltrone della Reale Udienza

Gli argenti

Le fotografie dei presidenti della Corte di Appello

LE FONTI LEGISLATIVE

- Dexart G. *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae*, Cagliari, tip. PietroBorro s.d.
- Olives Hieronymi *Commentaria et glosa in Cartam de Logu*, Sassari , 1617.
- De Vico F. *Leyes y Pragmaticas Reales del Reyno de Sardenia*, Cagliari,1727.
- Sanna Lecca P. *Editti e pregoni ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna dappoichè passò sotto la dominazione della Real Casa di Savoia sino all'anno MDCCLXXIV*, Cagliari,1975.
- *Raccolta degli Atti del Governo di sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, volumi relativi agli anni 1847, 1848,1854 e 1859.

BIBLIOGRAFIA

- La Vaccara A. *La Reale Udienza*, Cagliari,1928
- Marica P. *La Sardegna e gli studi del diritto*, Roma, 1953.
- Loddo Canepa F. *La Sardegna dal 1478 al 1793*, Sassari,1974.

- Pillito I. *Memorie tratte dal Regio Archivio di Cagliari riguardanti i governatori e luogotenenti generali dell'isola di Sardegna dal tempo della dominazione aragonese fino al 1610*, Cagliari, 1862.
- Mateu Ibars J. *Los Virreyes de Cerdena -. Fuentes para su estudio*, Padova, 1964.
- Sorgia G. *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982.
- AA.VV. a cura di Guidetti M. *Storia dei Sardi e della Sardegna, vol. II – Il Medioevo – Dai Giudicati agli Aragonesi*, Milano, 1988.
- Palmarocchi R. *Sardegna Sabauda, vol. I, Il regno di Vittorio Amedeo II*, Cagliari, 1936.
- AA.VV. a cura di Guidetti M. *Storia dei Sardi e della Sardegna, vol. IV - L'Età Contemporanea - Dal governo piemontese agli anni sessanta del nostro secolo*, Milano, 1989.